

# TLS Newsletter

Lunedì 3 aprile 2017

Per maggiori informazioni: [info.tls@it.pwc.com](mailto:info.tls@it.pwc.com)

## **Rendicontazione non finanziaria: una spinta verso una governance evoluta ed un business sostenibile**

## **Non-Financial Reporting: a push towards progressive governance and sustainable business**

*di Clara Isabel Ceccarelli e Xenia Maria Ricci*

Lo scorso 25 gennaio 2017 sono entrati in vigore nuovi obblighi di *reporting* a carico degli organi sociali di enti di interesse pubblico di grandi dimensioni. Essi riguardano, in particolare, la dichiarazione di informazioni di carattere non finanziario che i soggetti obbligati sono tenuti a fornire su particolari temi (quali quelli ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani nonché alla lotta alla corruzione attiva e passiva) e a depositare, unitamente al bilancio di esercizio, presso il Registro delle Imprese (“Dichiarazione Non Finanziaria”).

Le nuove regole sono contenute nel Decreto Legislativo 2016, n. 254 (“Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre 2016 (“Decreto Legislativo”).

La finalità del Legislatore, e prima ancora di quello europeo, è rinvenibile nell’esigenza di favorire la comunicazione aziendale non solo con riferimento alle informazioni di carattere finanziario – che in passato erano ritenute sufficienti per esprimere il valore di mercato di un’impresa – ma anche con riguardo ad indicatori non economici come le politiche sociali e ambientali dell’azienda. La riforma è volta anche a soddisfare la sempre maggiore richiesta, avanzata dagli operatori economici, di una trasparenza “a tutto campo” sull’impatto ed i rischi derivanti dall’attività di impresa.

*New reporting duties for corporate bodies of large public-interest entities (i.e. listed companies, banks, insurance undertakings) entered into force in Italy on January 25, 2017. Notably, they concern the disclosure of non-financial information on specific areas concerning the environment, social and employee-related matters, respect for human rights, policies of social diversity, anticorruption and bribery matters.*

*The new rules are included in Legislative Decree no. 254 of 2016 (“Legislative Decree”), which implements Directive 2014/95/EU on disclosure of non-financial and diversity information.*

*The Legislative Decree aims to promote the business communication also in relation to those non-economic indices that contribute to understand the real value of an enterprise and to ensure the transparency on the main risks and impacts deriving from the business operations.*

*The non-financial information must now be included in a specific declaration to be drafted and filed at the Companies’ Register, by the Directors of the company, together with the annual financial statements (Non-Financial Declaration).*

*In addition, while the Board of Statutory Auditors shall monitor that the rules provided for by Legislative Decree have been duly respected, the Auditing Firm shall (i) verify that the Directors have drafted the Non-Financial Declaration and (ii) compile a specific statement attesting to the compliance of the Declaration with the law provisions.*

## I soggetti obbligati e la decorrenza degli obblighi

Le disposizioni del Decreto Legislativo si rivolgono agli enti di interesse pubblico indicati all'articolo 16, comma 1, del Decreto Legislativo 2010 n. 39 (ossia: (i) società italiane emittenti valori immobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati e dell'Unione europea, (ii) banche, (iii) imprese di assicurazione autorizzate in Italia ovvero imprese di assicurazione italiane, (iv) imprese di riassicurazione con sede legale in Italia nonché sedi secondarie in Italia di imprese di riassicurazione extracomunitarie) che soddisfano i seguenti requisiti dimensionali:

- abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 500
- e, alla data di chiusura del bilancio,
- abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
- (a) totale dello stato patrimoniale: Euro 20.000.000
- (b) totale di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: Euro 40.000.000, ("EIP di Grandi Dimensioni").

I nuovi obblighi trovano applicazione a decorrere dagli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.

Il Decreto Legislativo prevede, tuttavia, alcuni casi di esonero disciplinati nel dettaglio nell'articolo 6.

## Il contenuto della Dichiarazione Non Finanziaria

L'articolo 3 del Decreto Legislativo stabilisce che, con riguardo agli ambiti indicati dalla normativa, la Dichiarazione Non Finanziaria contenga almeno le seguenti informazioni:

- (a) per quanto concerne la tematica ambientale, l'utilizzo da parte dell'impresa di risorse idriche e energetiche (con distinzione tra quelle rinnovabili e non rinnovabili), l'emissione di gas ad effetto serra, l'impatto dell'attività di impresa sull'ambiente e sulla salute e sicurezza e l'indicazione di eventuali fattori di rischio ambientale e sanitario;
- (b) con riferimento agli aspetti sociali e attinenti al personale, le modalità di gestione, incluse le azioni volte a realizzare la parità di genere e ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali;
- (c) per quanto riguarda i diritti umani e le politiche di diversità, le misure adottate dall'entità per prevenire la violazione di tali diritti e le azioni volte ad impedire atteggiamenti discriminatori;
- (d) in relazione alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, la descrizione degli strumenti a tal fine adottati dall'impresa.

*The new obligations apply from the financial years starting from January 1, 2017.*

*Any violation of their respective obligations will levy a fine upon the Directors, Board of Statutory Auditors and Auditing Firm of the large public-interest entity to an average sum between Euro 20,000 and 100,000, applied by Consob (the public authority responsible for regulating Italian financial markets).*

Più in particolare, gli EIP di Grandi Dimensioni sono tenuti, con riferimento ai temi sopra indicati, ad illustrare nel dettaglio: (i) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività d'impresa da essi implementato, (ii) le politiche adottate e i risultati conseguiti nonché i relativi indicatori di prestazione di carattere non finanziario (iii) i principali rischi (generati o subiti) connessi a tali temi, derivanti dall'attività d'impresa, dai servizi/prodotti forniti o dai rapporti commerciali in essere, ivi inclusi, ove rilevanti, la *supply chain* e i contratti di subappalto stipulati dalla società.

Sempre l'articolo 3 del Decreto Legislativo prevede poi che, al pari dell'illustrazione dei dati di bilancio, le informazioni siano fornite con un raffronto in relazione a quelle rese negli esercizi precedenti e, ove opportuno, siano corredate da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio di esercizio.

Inoltre, nell'ipotesi di un gruppo di grandi dimensioni avente, come "società madre", un EIP, la Dichiarazione andrà redatta comprendendo i dati della "società madre" e delle "società figlie" rientranti nel periodo di consolidamento, in modo da assicurare al mercato la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto da questo prodotto.

Cosa accade se i soggetti obbligati non pongono o non hanno posto in essere alcuna politica negli ambiti indicati nel Decreto Legislativo? Ebbene, il Legislatore dispone che essi siano, comunque, tenuti alla redazione della Dichiarazione Non Finanziaria e al suo conseguente deposito presso il Registro delle Imprese, motivando tale scelta omissiva ed indicando, in maniera chiara e articolata, le ragioni ad essa sottese.

Infine, le regole sin qui illustrate trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui la Dichiarazione Non Finanziaria sia redatta, su base volontaria, da soggetti diversi rispetto a quelli obbligati per legge.

In tale ipotesi, la Dichiarazione volontaria dovrà essere predisposta tenendo conto delle dimensioni dell'impresa, in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio, dello svolgimento o meno di attività transfrontaliera, in modo da rappresentare in maniera corretta l'attività di impresa svolta, il suo andamento nonché i risultati e l'impatto prodotto.

Organo competente a svolgere i controlli sulle Dichiarazioni Non Finanziarie è la Consob, la quale, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo, disciplina con regolamento, *inter alia*, i termini e le modalità di tali controlli, sentite la Banca d'Italia e IVASS per i profili di competenza con riguardo ai soggetti da esse vigilati.

### **Gli organi sociali coinvolti, collocazione della Dichiarazione e regime di pubblicità**

Obbligati a redigere la Dichiarazione Non Finanziaria sono gli amministratori dell'EIP di Grandi Dimensioni o dell'EIP "società madre" di gruppi di grandi dimensioni (che cioè, su base consolidata, soddisfino i requisiti dimensionali indicati in precedenza).

Su di essi grava, infatti, la responsabilità di garantire che la Dichiarazione sia predisposta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo.

Specifici obblighi sono, altresì, previsti a carico dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Con riferimento al primo, il Legislatore prevede che nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, il Collegio Sindacale vigili sull'osservanza delle nuove regole e ne riferisca all'Assemblea dei Soci nella relazione annuale al bilancio di esercizio.

Per quanto attiene, invece, il secondo organo, esso è chiamato a (i) verificare l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della Dichiarazione Non Finanziaria e a (ii) redigere un'attestazione *ad hoc* – distinta dalla relazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2010 n. 39 – circa la conformità delle informazioni fornite e la correttezza delle modalità di rendicontazione rispetto a quanto richiesto dal Decreto Legislativo.

Affinché i due organi possano svolgere i doveri ad essi attribuiti, è necessario che la Dichiarazione Non Finanziaria sia messa a loro disposizione, da parte degli amministratori, nei medesimi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio.

La Dichiarazione Non Finanziaria potrà essere inclusa nella relazione sulla gestione - in apposita sezione così denominata - o, in alternativa, in una relazione distinta; in tale ultimo caso, essa dovrà essere depositata contestualmente al bilancio di esercizio presso il Registro delle Imprese e pubblicata sul sito Internet della società.

### **Sanzioni**

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, l'articolo 8 del Decreto Legislativo prevede l'irrogazione, da parte della Consob, di sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli amministratori, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, di importo variabile a seconda delle disposizioni normative violate.

Agli amministratori che omettono di depositare la Dichiarazione Non Finanziaria presso la Camera di Commercio entro i termini previsti per il deposito del bilancio, è irrogata una sanzione di importo compreso tra **Euro 20.000,00 e Euro 100.000,00** (fatta salva la riduzione di 1/3 nel caso in cui il deposito avvenga nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine).

La medesima sanzione è a loro comminata in caso di omessa allegazione dell'attestazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nell'ipotesi di redazione della Dichiarazione non in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo (sempreché il fatto non integri un illecito amministrativo). Sanzione più elevata, e cioè tra **Euro 50.000 e Euro 150.000,00**, è invece prevista nel caso in cui la Dichiarazione Non Finanziaria contenga fatti materiali non rispondenti al vero o essa non includa fatti materiali che dovrebbero essere oggetto di informativa secondo il Decreto Legislativo.

Per quanto riguarda, invece, l'organo di controllo, ad esso è comminata la sanzione pari ad una somma compresa tra **Euro 20.000,00 e Euro 100.000,00** qualora ometta di riferire all'assemblea l'eventuale non conformità della Dichiarazione Non Finanziaria ed una sanzione tra **Euro 50.000,00 e Euro 150.000,00** qualora la stessa contenga fatti non rispondenti al vero o ometta la menzione di fatti rilevanti ai fini del Decreto Legislativo.

Infine, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, è irrogata una sanzione tra **Euro 20.000,00 e Euro 50.000,00** qualora ometta di verificare l'avvenuta predisposizione della Dichiarazione Non Finanziaria e di ammontare tra **Euro 20.000,00 e Euro 100.000,00** nell'ipotesi di mancata emissione dell'attestazione di conformità.

La riforma introduce senza dubbio nuovi oneri ma dovrebbe consentire alle imprese e ai gruppi "più virtuosi" di ottenere dalla *disclosure* – così imposta dal Legislatore – benefici nel breve, medio e lungo periodo, determinando un positivo impatto sulla reputazione dell'impresa, un maggiore consenso del mercato in generale ed un aumento della fiducia da parte degli investitori esteri, sempre più interessati a raccogliere informazioni sulla *governance* dei potenziali *target* e ad investire ove la gestione del rischio e la trasparenza sono più elevati